

TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati :

ha emesso il seguente

DECRETO

Nella procedura promossa con ricorso ex art. 182 bis c. 6 l.f. dalla società

- Visto il decreto in data 4 marzo 2021, con cui si è preso atto dell'istanza della società debitrice volta ad ottenere il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive, al fine di eventualmente raggiungere e perfezionare un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l.f.;
- udita la relazione del Giudice incaricato;
- visto il verbale dell'udienza in data 19 marzo 2021;
- preso atto che nessuno dei creditori si è opposto alla concessione del termine;

premesse che

- come ritenuto da Cassazione, Sez. I civ., 8 maggio 2019, n. 12064, secondo cui “In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e

ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge” laddove, nello specifico, la Corte ha precisato di essersi già occupata in precedenza del simile profilo del sindacato giurisdizionale sulle istanze di misure protettive, e di avere, anche in quel caso, ritenuto che il tribunale, per addivenire alla pronuncia ex art. 182 bis, settimo comma, L.F. del divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, non possa limitarsi solo ad un mero controllo formale della documentazione richiesta, ma debba altresì procedere ad una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione con le maggioranze di cui al primo comma, "oltre che delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare" (in precedenza cfr. Cassazione Civile, Sez. I, N. 16161/2018);

- nel caso di specie manca totalmente la elaborazione di un piano industriale od economico-finanziario a cui legare la ventilata possibilità di raggiungere un accordo di ristrutturazione;
- allo stato, sono state unicamente prodotte alcune offerte di pagamento inviate via PEC ad asseriti creditori, con le quali si propongono pagamenti modestissimi, pari all'incirca all'1% della sorte capitale;
- la dichiarazione dell'attestatore in data 22/02/2021 rappresenta una mera tautologia, giacchè non indicando né l'importo dei crediti totali né una elencazione dei creditori con i quali sarebbero in corso trattative, non consente neppure di evidenziare la sussistenza dei presupposti per la concessione della invocata inibitoria;
- peraltro, tale dichiarazione è del tutto mancante di un'attestazione circa la veridicità dei dati aziendali sottoposti dalla società debitrice, ciò che rappresenta – per il vero – lo stesso presupposto logico-giuridico dell'attestazione di potenziale idoneità dell'accordo – ove raggiunto – a perseguire la ristrutturazione dei debiti e l'integrale pagamento dei creditori non aderenti;
- in definitiva manca del tutto l'attestazione richiesta dall'art. 182 bis co. 6 e 7 l.f. risultando perciò la documentazione fornita insufficiente all'ottenimento della invocata inibitoria;
- si aggiunga, ancora, che la società debitrice aveva già fatto ricorso alla procedura di concordato prenotativo, ottenendo la concessione del termine di cui all'art. 161 co. 6 l.f. e la successiva proroga – in pendenza di istanza di fallimento – salvo inopinatamente rinunciare al medesimo termine e non depositare alcuna proposta “ristrutturativa”, né di concordato “pieno” né di accordo di ristrutturazione e questo, giova aggiungere, in una situazione nella

quale i Commissari giudiziali ivi nominati avevano stigmatizzato l'inerzia della debitrice nella predisposizione del piano e la sua sostanziale inattività;

- nel caso di specie, pertanto, il ricorso ad una procedura meramente cautelare ed interinale – volta ad ottenere la sola inibitoria temporanea rispetto a pretese azioni cautelari od esecutive “aggressive” - è stato posto in essere dopo il precedente ricorso ad una misura protettiva assai più invasiva ed ampia, come il concordato prenotativo, dotato nel sistema attuale della legge fallimentare del c.d. *automatic stay*, con ciò denotando una regressione di ipotesi di ristrutturazione che – condivisibilmente – in dottrina è stata stigmatizzata in senso abusivo, valendo per il vero unicamente a posticipare la trattazione dell'istanza di fallimento pendente senza prospettare alcun vantaggio ai creditori (tanto è vero che l'1% “offerto” non è dato comprendere da quali fonti derivi, quali siano le alternative liquidatorie, se i creditori stessi siano o meno interessati a questo tipo di soddisfacimento, ecc...);
- nulla sulle spese in assenza di opposizioni;

p.q.m.

- visto l'art. 182 bis c. 7 l.f., rigetta il ricorso.
- Manda la cancelleria per la pubblicazione sul registro delle imprese, la comunicazione all'istante e l'inserimento di copia nel fascicolo del procedimento prefallimentare relativo alla società ricorrente E. s.r.l.

Ravenna, 22 marzo 2021

Il Presidente